

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1993, N. 84,

“Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”.

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

1. NORME GENERALI.

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, si attua per mezzo della concessione di contributi nella misura massima, rispetto ai costi considerati ammissibili, del:

	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
ricerca industriale	50 %	60 %	70 %
sviluppo sperimentale	25 %	35 %	45 %

Nel caso di collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti o tra un'impresa ed un organismo di ricerca, con le modalità di cui al successivo punto 4, potranno essere concessi contributi nella misura massima, rispetto ai costi considerati ammissibili, del:

	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
ricerca industriale	65 %	75 %	80 %
sviluppo sperimentale	40 %	50 %	60 %

La legge adotta la definizione di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale riportata nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01:

- *“ricerca industriale”*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto seguente;
- *“attività di sviluppo sperimentale”*: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività

destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, i contributi concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non possono superare, per ogni anno, i seguenti massimali di importo:

- per le grandi imprese, 1.000.000 di euro,
- per le medie imprese, 500.000 euro,
- per le piccole imprese, 250.000 euro.

Nel caso in cui il beneficiario non svolga attività di ricerca, finanziata anche su più progetti dalla l.r. 84/1993, durante l'intero anno, i massimali sono determinati mediante il prodotto tra il numero dei mesi in cui si svolge l'attività e l'ammontare massimo mensile del contributo, pari ad un dodicesimo dell'ammontare massimo annuale sopra indicato.

Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta, i contributi concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non possono superare, per ogni anno, i seguenti massimali di importo:

- per le grandi imprese, 3.000.000 di euro,
- per le medie imprese, 1.500.000 euro,
- per le piccole imprese, 750.000 euro.

Nel caso in cui il beneficiario non svolga attività di ricerca, finanziata anche su più progetti dalla l.r. 84/1993, durante l'intero anno, i massimali sono determinati mediante il prodotto tra il numero dei mesi in cui si svolge l'attività e l'ammontare massimo mensile del contributo, pari ad un dodicesimo dell'ammontare massimo annuale sopra indicato.

Sarà considerata una mensilità un periodo superiore a 15 giorni di attività.

Tuttavia, al fine di assicurare il rispetto dei limiti del bilancio regionale, alle imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta è concesso un contributo in misura non superiore ai massimali previsti per le altre imprese. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilità residue del bilancio regionale, gli importi disponibili sono utilizzati per concedere alle imprese la quota residua di contributo e, nel caso in cui gli importi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le risorse sono ripartite fra i progetti in proporzione al contributo teoricamente concedibile.

L'area industriale Cogne è definita dalla sezione censuaria n. 250 del comune di Aosta.

La durata del progetto di ricerca non può superare i tre anni e non può essere inferiore ad un anno.

2. SOGGETTI BENEFICIARI.

Possono accedere ai contributi:

- le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci,
- i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque,
- i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque ed il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al settanta per cento da imprese industriali.

I consorzi di ricerca devono essere costituiti ai sensi degli articoli 2912 e seguenti del Codice civile (consorzi con attività esterna).

I soggetti beneficiari devono avere sede operativa in Valle d'Aosta.

I requisiti di ammissibilità ai benefici devono essere posseduti all'atto della concessione del contributo.

Una parte significativa dell'attività di ricerca deve essere svolta in Valle d'Aosta.

Il requisito si intende soddisfatto quando le attività svolte in Valle d'Aosta comportano costi ammissibili per un importo almeno pari al 70% del totale dei costi del progetto ammissibili a contributo.

Le ricadute produttive della ricerca nel territorio regionale devono essere indicate nel progetto.

Nel caso di progetti nel settore del trasporto, la legge si applica tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

3. CLASSIFICAZIONE PMI.

Secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 124, del 20 maggio 2003, di cui di seguito, per comodità, si riporta un estratto delle disposizioni, sono considerate:

- piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Ai fini della classificazione in piccole, medie o grandi imprese, i dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, i dati sono oggetto di una stima in buona fede.

Il numero di effettivi dell'impresa corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè al numero di persone occupate a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti, dai proprietari gestori, dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti e gli studenti con contratti di formazione non rientrano negli effettivi.

Per le *imprese autonome* i dati vengono dedotti dai conti dell'impresa.

Si definiscono *imprese autonome* quelle che non sono identificabili come imprese associate o collegate.

Per le *imprese associate o collegate* i dati sono determinati sulla base dei conti consolidati, aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa è associata situate immediatamente a monte e a valle e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali è collegata, con le modalità descritte nella raccomandazione.

Si definiscono *imprese associate* tutte le imprese non identificabili come imprese collegate e tali per cui un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme ad altre imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa si definisce autonoma anche se viene superata la soglia del 25% se sono presenti le seguenti categorie di investitori:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

- investitori istituzionali;
- autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Si definiscono *imprese collegate* quelle per cui:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa, azionista o socia di un'altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto di un'altra.

Si presume che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al terzo capoverso non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese si considerano collegate anche quando sussiste una delle relazioni indicate al quarto capoverso tramite una o più imprese o tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto esercitando le loro attività o parte delle loro attività nello stesso mercato o su mercati contigui.

Un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da organismi collettivi pubblici o enti pubblici, salvo i casi sopra riportati.

4. PROGETTI DI COLLABORAZIONE.

Per progetto di collaborazione si intende un progetto in cui almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, collaborano alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati.

Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.

Si ha collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, che rientrino tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, se:

- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiera, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi.

La collaborazione deve essere formalizzata mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Devono essere definite le modalità della collaborazione ed i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà

intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

Si ha collaborazione effettiva tra un'impresa, che rientri tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, ed un organismo di ricerca se:

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Per organismo di ricerca si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale università o istituto di ricerca, pubblico o privato, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati o nell'insegnamento.

La collaborazione deve essere formalizzata mediante la stipula di un contratto.

Devono essere definite le modalità della collaborazione ed i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

L'organismo di ricerca deve ricevere dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca deve essere dedotto da tale compenso.

In entrambi i casi, la collaborazione deve essere definita al momento della presentazione della domanda di contributo.

5. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI.

Sono ammesse a finanziamento soltanto le spese necessarie per il progetto e sostenute, per competenza, nel periodo di svolgimento del progetto di ricerca e, comunque, dopo l'approvazione, da parte del Comitato tecnico, del progetto di ricerca, a condizione che sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente, dei prelievi di materiali da magazzino e dei materiali qualitativamente assoggettati a forfait.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario (come da definizione di *imprese associate* o *imprese collegate* di cui al punto precedente), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a detti soggetti questi stessi criteri.

L'importo ammesso al finanziamento è il minore tra il costo di fattura al netto dell'I.V.A., o di altra documentazione ritenuta equipollente, e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Restano esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

In caso di intervento nel finanziamento dei progetti da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale, gli investimenti dovranno essere conservati presso il beneficiario per 5 anni dal termine del progetto di ricerca (articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio).

6. DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI.

I costi per le attività di ricerca industriale e quelli per le attività di sviluppo sperimentale vanno rilevati separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario dovrà attrezzarsi per tenere separati i costi delle due tipologie di attività.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammessi a contributo i costi sottoindicati, riconoscendo comunque alla Finaosta s.p.a. e all'esperto nominato il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per:

a) Personale impiegato per la ricerca.

È ammesso a contributo soltanto il costo relativo al personale dipendente del soggetto beneficiario impegnato nella attività di ricerca e/o sviluppo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa rientranti nel forfait delle spese generali. In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, centro di calcolo, lavorazioni interne, ...)

Il costo del personale dipendente che lavora presso stabilimenti o unità operative situati al di fuori del territorio regionale non deve superare, per ciascun stato di avanzamento, il 20% del costo del progetto di ricerca ammesso a contributo.

Il costo del personale dipendente è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al relativo costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di

appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560.

b) *Strumenti ed attrezzature.*

Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi, anche se collegati con il programma di ricerca.

Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di attrezzature e strumenti usati.

Non sono ammesse a contributo attrezzature e strumenti già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e degli strumenti sono determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il progetto di ricerca, in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Le attrezzature e gli strumenti possono essere acquisiti mediante lo strumento della locazione finanziaria, purché di durata non superiore a quella del progetto di ricerca. La spesa ammessa a contributo non può allora superare il valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari e delle spese accessorie. Il soggetto beneficiario deve impegnarsi a riscattare il bene al termine della locazione.

È ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nella ricerca.

c) *Materiali per la ricerca.*

Sono ammessi a contributo i materiali per la ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto direttamente dal gruppo di ricerca.

In caso di acquisto all'esterno, la spesa ammessa a contributo è determinata in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto e imballo e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

In caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo è determinato in base all'inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, ecc.

d) *Consulenze di ricerca.*

Le spese relative alle consulenze di ricerca comprendono:

- le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea sono ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea.

In caso contrario sono ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile al progetto.

- le prestazioni di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere, fino alla loro scadenza, a progetto, di lavoro autonomo occasionali. Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Il costo delle consulenze di ricerca affidate a *imprese associate o collegate*, come definite al punto precedente, non deve superare il 30% del costo complessivo del progetto di ricerca ammesso a contributo.

Le spese relative alle consulenze di ricerca sono determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

e) *Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti.*

La ricerca contrattuale consiste nella realizzazione di una parte del progetto di ricerca da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata.

L'organismo di ricerca deve fornire il servizio al prezzo di mercato o, in assenza di un prezzo di mercato, ad un prezzo che rispecchi integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole.

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per la ricerca sono determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, sono determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione deve avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

f) *Spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca.*

Le spese generali di ricerca sono determinate forfetariamente nella misura del 60% dell'ammontare del costo per il personale dipendente impiegato nella ricerca. In sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce un'apposita documentazione.

L'importo forfetario si intende, a titolo esemplificativo, riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (ad es. fattorini/e, magazzinieri/e segretari/e e simili);
- funzionalità ambientale (ad es. vigilanza, pulizia, gasolio per riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc.);
- funzionalità operativa (ad es. posta, telefono, fax, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca e sviluppo, ecc.);
- assistenza al personale (ad es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);
- funzionalità organizzativa (ad es. attività direzionale, compresa quella svolta dai membri degli organi sociali, contabilità generale, ecc.); corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante; costi per iscrizione, partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- spese di trasferta del personale;
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

g) *Recuperi.*

Nella determinazione dei preventivi e dei consuntivi delle spese sostenute si tiene conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca.

Si intende per recupero qualunque rientro nel corso o a valle della conclusione del progetto di importi o valori derivanti:

- dall’alienazione a terzi, ovvero dall’acquisizione patrimoniale a fini produttivi, di beni materiali pertinenti al progetto, quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
- dall’alienazione a terzi, ovvero dall’acquisizione patrimoniale a fini produttivi, dei beni immateriali acquisiti per il progetto;
- dall’alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l’eccezione di imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale o facenti parte del consorzio beneficiario, sempre che l’impresa ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito comunitario, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA.

Le domande di contributo devono essere presentate in bollo alla struttura competente in materia di industria prima della realizzazione dei relativi interventi, sulla modulistica da questa predisposta.

Ogni richiedente non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di presentazione della precedente.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi, riportare le previsioni di spesa e indicare la durata del progetto di ricerca espressa in mesi.

L’inizio dell’ammissibilità a contributo delle spese relative al progetto di ricerca coincide con la data di inizio del progetto medesimo indicata nella domanda.

Nel caso in cui tale data sia precedente all’approvazione del progetto da parte del Comitato tecnico, l’ammissibilità a contributo delle spese decorre dalla data di approvazione del progetto.

I richiedenti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti di non dover restituire aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea con le seguenti decisioni:

- decisione dell’11 maggio 1999 (aiuti di Stato per interventi a favore dell’occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme: decreto legge 726/1984, legge 407/1990, decreto legge 108/1991, decreto legge 299/1994, legge 196/1997),
- decisione del 5 giugno 2002 (aiuti di stato per esenzioni fiscali e mutui agevolati in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, previsti dalle seguenti norme: legge 549/1995, decreto legge 331/1993, decreto legge 318/1986),

- decisione del 30 marzo 2004 (aiuti di Stato per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto legge 23/2003),
- decisione del 20 ottobre 2004 (aiuti di Stato in favore di imprese che hanno effettuato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dal decreto legge 282/2002).

Per beneficiare dei contributi, le grandi imprese devono dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto.

Pertanto devono allegare alla domanda una relazione che giustifichi l'effetto di incentivazione del contributo all'attività di ricerca e sviluppo, inteso come giustificazione della supplementarietà del progetto rispetto alla normale attività di ricerca (come meglio indicato al punto 6 della disciplina 2006/C 323/01 della Commissione europea).

A tal fine devono giustificare, mediante un'analisi controfattuale (che confronta la situazione di presenza e di assenza dell'aiuto) la presenza di almeno uno dei seguenti effetti:

- aumento delle dimensioni del progetto, inteso come aumento dei costi totali del progetto o del numero di persone assegnate ad attività di ricerca;
- aumento della portata del progetto, inteso come realizzazione di un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato;
- aumento del ritmo, inteso come tempi più ridotti per il completamento del progetto;
- aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e del suo rapporto rispetto al fatturato.

7.1 I richiedenti possono presentare la domanda senza allegare alla stessa il programma dell'attività di ricerca.

La struttura competente in materia di industria svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo, verifica la completezza della domanda e la trasmette, entro 15 giorni, alla Finaosta s.p.a. che effettua l'istruttoria tecnico-economica.

La Finaosta s.p.a., entro 85 giorni dalla trasmissione della domanda, invia alla struttura competente in materia di industria l'esito dell'istruttoria, fatta salva una eventuale sospensione del termine derivante dalla richiesta scritta al richiedente della documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Il Comitato tecnico previsto dall'articolo 12 della legge, che si riunisce almeno trimestralmente, esamina la domanda nella prima seduta utile dopo la conclusione dell'istruttoria, e comunque entro 60 giorni dalla trasmissione dell'esito dell'istruttoria da parte della Finaosta s.p.a., ed esprime un parere su di essa.

In caso di parere negativo del Comitato tecnico, la struttura competente in materia di industria propone alla Giunta regionale di deliberare in merito al diniego del contributo.

Adottata la deliberazione, la struttura competente in materia di industria dispone l'archiviazione della domanda.

In caso di parere positivo del Comitato tecnico, il richiedente deve presentare, entro 60 giorni, il programma dell'attività di ricerca alla struttura competente in materia di industria, sulla modulistica da questa predisposta.

L'inizio dell'ammissibilità a contributo delle spese relative al progetto di ricerca coincide con la data di inizio del progetto medesimo indicata nella domanda.

Nel caso in cui tale data sia precedente all'approvazione del progetto da parte del Comitato tecnico, l'ammissibilità a contributo delle spese decorre dalla data di approvazione del progetto.

La struttura competente in materia di industria verifica la completezza del programma e lo trasmette, entro 15 giorni, alla Finaosta s.p.a. che effettua l'istruttoria tecnica.

La Finaosta s.p.a., entro 60 giorni dalla trasmissione del programma, invia alla struttura competente in materia di industria l'esito dell'istruttoria, fatta salva una eventuale sospensione del termine derivante dalla richiesta scritta al richiedente della documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Il Comitato tecnico esamina il programma nella prima seduta utile dopo la conclusione dell'istruttoria, e comunque entro 60 giorni dalla trasmissione dell'esito dell'istruttoria da parte della Finaosta s.p.a., ed esprime un parere su di esso.

Il parere del Comitato tecnico può contenere prescrizioni di carattere tecnico e/o finanziario cui subordinare la concessione e/o l'erogazione dei finanziamenti.

Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico, la Giunta regionale delibera in merito alla concessione del contributo.

7.2 I richiedenti possono allegare alla domanda di contributo il programma dell'attività di ricerca.

La struttura competente in materia di industria svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo, verifica la completezza della domanda e la trasmette, entro 20 giorni, alla Finaosta s.p.a. che effettua l'istruttoria tecnico-economica.

La Finaosta s.p.a., entro 100 giorni dalla trasmissione della domanda, invia alla struttura competente in materia di industria l'esito dell'istruttoria, fatta salva una eventuale sospensione del termine derivante dalla richiesta scritta al richiedente della documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Il Comitato tecnico previsto dall'articolo 12 della legge, che si riunisce almeno trimestralmente, esamina la domanda nella prima seduta utile dopo la conclusione dell'istruttoria, e comunque entro 60 giorni dalla trasmissione dell'esito dell'istruttoria da parte della Finaosta s.p.a., ed esprime un parere su di essa.

In caso di parere negativo del Comitato tecnico, la struttura competente in materia di industria propone alla Giunta regionale di deliberare in merito al diniego del contributo.

Adottata la deliberazione, la struttura competente in materia di industria dispone l'archiviazione della domanda.

In caso di parere positivo, la struttura competente in materia di industria propone alla Giunta regionale di deliberare in merito alla concessione del contributo.

L'inizio dell'ammissibilità a contributo delle spese relative al progetto di ricerca coincide con la data di inizio del progetto medesimo indicata nella domanda.

Nel caso in cui tale data sia precedente all'approvazione del progetto da parte del Comitato tecnico, l'ammissibilità a contributo delle spese decorre dalla data di approvazione del progetto.

Il parere del Comitato tecnico può contenere prescrizioni di carattere tecnico e/o finanziario cui subordinare la concessione e/o l'erogazione dei finanziamenti.

Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico, la Giunta regionale delibera in merito alla concessione del contributo.

7.3 Nel caso un soggetto segua la procedura delineata nel comma 7.2 e, nell'istruttoria da parte di Finaosta s.p.a. si riscontri una grave carenza del programma dell'attività di ricerca, l'istruttoria della domanda proseguirà secondo la procedura delineata nel comma 7.1.

Un eventuale rinvio dell'inizio dell'attività di ricerca per un periodo non superiore a sei mesi dalla data dell'approvazione da parte del Comitato tecnico deve essere preventivamente comunicato alla struttura competente in materia di industria, con l'esplicita dichiarazione che il rinvio non comporti incrementi della spesa prevista e che il termine del progetto resti invariato.

Una eventuale proroga, per un periodo non superiore a sei mesi, del termine del progetto di ricerca deve essere preventivamente autorizzata dalla struttura competente in materia di industria, che esamina i motivi della richiesta e sente in merito il Comitato tecnico. La proroga non comporta incrementi del contributo concesso.

8. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

La Finaosta s.p.a. provvede all'erogazione dei contributi, sulla base di una verifica tecnico-contabile dei risultati dell'attività di ricerca e dell'ammontare delle spese sostenute, risultanti dalla rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario.

I criteri per la verifica tecnico-contabile sono stabiliti dalla Finaosta s.p.a. in modo da assicurare il controllo delle spese esposte dalle imprese, anche in analogia con le procedure adottate da istituti di credito che finanziano investimenti per la ricerca a valere su risorse statali.

I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento, almeno annuali, del progetto di ricerca.

Può essere altresì erogato, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, ritenuta idonea dalla Finaosta s.p.a. e di importo almeno pari a quello da erogare, un anticipo pari al 20% del contributo concesso al momento dell'approvazione del progetto.

Tale anticipo viene recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del progetto e, qualora sia incapiante, al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento successivo.

Nel caso in cui il contributo, calcolato sulla base della spesa ammissibile relativa ad un determinato periodo, superi l'importo massimo concesso per quel periodo, l'eccedenza non potrà essere recuperata.

Nel caso in cui il contributo, calcolato sulla base della spesa ammissibile relativa ad un determinato periodo, sia inferiore, nel corso del progetto, all'importo massimo concesso per quel periodo, l'eccedenza non verrà erogata.

A titolo cautelativo per l'eventualità che si verifichino fatti comportanti dei recuperi o delle modifiche sulle spese documentate, le quote di ogni singola erogazione parziale dei contributi sono ridotte di una misura, quantificata nel 5% dell'importo dell'erogazione stessa, che verrà conguagliata in sede di erogazione finale.

Il Comitato tecnico effettua il monitoraggio dei progetti approvati, esaminando la relazione predisposta dalla Finaosta s.p.a. sull'avanzamento del progetto.

9. VERIFICHE E CONTROLLI.

La Regione e la Finaosta s.p.a. possono effettuare, tramite gli uffici competenti, anche per mezzo di loro incaricati e/o consulenti, visite di controllo presso l'azienda per l'istruttoria del progetto, le verifiche tecnico - contabili e di conformità degli interventi attuati al progetto a suo tempo presentato, la verifica dei risultati del progetto, prima, durante e successivamente alla sua realizzazione.

La Regione e la Finaosta s.p.a. possono effettuare sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del progetto di ricerca, in caso di intervento nel finanziamento del progetto da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale.

La Regione, la Finaosta s.p.a., i membri del Comitato tecnico possono accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei beneficiari che ritengano pertinenti al progetto e possono esigere che tali dati siano loro forniti.

10. RELAZIONE FINALE.

I soggetti beneficiari dei contributi regionali, entro tre mesi dalla completa realizzazione dei progetti di ricerca approvati provvedono a presentare alla Finaosta s.p.a. una relazione tecnica, sulla modulistica da questa predisposta, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.

La Finaosta s.p.a., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo.

Il Comitato tecnico verifica i risultati dei progetti approvati, esaminando la relazione conclusiva predisposta dalla Finaosta s.p.a..

11. REVOCA DEI CONTRIBUTI.

Comportano la revoca, totale o parziale (proporzionale all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso:

- la mancata presentazione della relazione tecnica finale;
- la messa in liquidazione volontaria o la cessazione volontaria dell'attività da parte del soggetto beneficiario nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca;
- l'ingiustificata interruzione del progetto;
- in caso di intervento nel finanziamento dei progetti da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale, (articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), la mancata conservazione presso il beneficiario per 5 anni dal termine del progetto di ricerca degli investimenti

La revoca, disposta mediante deliberazione della Giunta regionale, implica la restituzione del contributo, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento nel periodo in cui il soggetto ha beneficiato dell'agevolazione.

La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla legge per un periodo di cinque anni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

12. CUMULABILITÀ.

Gli aiuti previsti dalla legge non sono cumulabili con analoghi aiuti previsti da norme comunitarie o da leggi statali e regionali per gli stessi interventi.

13. PRIVACY.

I dati personali forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui alla legge e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati, che avverrà nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, è presupposto indispensabile per l'accesso ai benefici.

La Regione si avvarrà della Finaosta s.p.a. per l'istruttoria delle domande. L'attività della Finaosta s.p.a. avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La Finaosta s.p.a. gestirà i dati quale responsabile del trattamento, per le finalità della legge.